

**IN BREVE n. 011-2020**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA- mese Febbraio 2020**  
**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**

(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 16 marzo 2020 riferito al mese di febbraio 2020**

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	<b>102,7</b>	<b>102,5</b>										
<b>%</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>										

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - FEBBRAIO 2020**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,5. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2019, vanno rivalutate dello **0,250000**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento FEBBRAIO2020 – aggiornato: 16 MARZO 2020 – prossima diffusione: 16 APRILE 2020

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>102,5</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>-0,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+0,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+1,0</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **INPS: COVID-19 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CONTANTI PRESSO GLI UFFICI POSTALI** da DplMo

L'INPS ha emanato il messaggio n. 1364 del 25 marzo 2020, con il quale, al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID19 e disciplinare gli accessi del pubblico agli uffici postali, è stato disposto che il pagamento delle prestazioni pensionistiche da parte di Poste Italiane S.p.A. è anticipato a decorrere:

- dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilità di aprile 2020;
- dal 27 al 30 aprile 2020 per la mensilità di maggio 2020;
- dal 26 al 30 maggio 2020 per la mensilità di giugno 2020.

Al riguardo, Poste italiane S.p.A. ha comunicato che in seguito all'emergenza sanitaria in corso, alcuni uffici postali della propria rete territoriale resteranno chiusi e/o non operativi.

Ciò premesso, al fine di garantire comunque la continuità dei pagamenti delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ivi incluse le prestazioni a sostegno del reddito, erogate nei confronti dei soggetti che hanno mantenuto l'opzione per la riscossione in contanti presso lo sportello postale, l'Istituto ha autorizzato, in via eccezionale e transitoria, Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento delle predette prestazioni in circolarità su tutto il territorio nazionale. Pertanto, le somme spettanti potranno essere riscosse anche in uffici postali diversi da quelli in cui è ordinariamente effettuato il pagamento della prestazione, purché muniti dei seguenti documenti:

- a) documento di identità;
- b) documento attestante il codice fiscale.

L'autorizzazione del pagamento in circolarità è da ritenere valida fino al ripristino della completa funzionalità degli uffici postali e comunque fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria come disciplinata dalle ordinanze governative, al termine della quale saranno ripristinate le ordinarie procedure d'intesa tra l'Istituto e Poste Italiane S.p.A..

In merito alla turnazione alfabetica prevista dal calendario di pagamento delle pensioni dei mesi di aprile, maggio e giugno e all'operatività dei singoli uffici postali, si rinvia ai comunicati e alle informazioni fornite da Poste Italiane S.p.A. sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1364 del 25.03.2020 (documento 068)**

### **INPS: CURA ITALIA - ISTRUZIONI PER I CONGEDI E PERMESSI 104 DA EMERGENZA COVID-19** da DplMo

L'INPS ha emanato la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, con la quale fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 (per lavoratori dipendenti e iscritti alla Gestione separata) e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del [decreto-legge n. 18/2020](#).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 45 del 25.03.2020 (documento 069)**

### **GOVERNO: COVID-19 - DECRETO "CURA ITALIA"** da DplMo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto entra in vigore il 17 marzo 2020.

Principali disposizioni in materia di lavoro

- CIGO e assegno ordinario (art. 19)
- CIGO per aziende in cigs (art. 20)
- CIGO per aziende con trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)
- CIG in deroga (art. 22)
- Sospensione dei pagamenti e proroga dei termini (art. 57 e ss)
- Congedi speciali
  - Congedo di paternità speciale (art. 23)
  - Permessi 104 retribuiti (art. 24)
- Lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva equiparati a malattia (art. 26)
- Indennità una tantum ad alcune categorie di lavoratori
  - Lavoratori autonomi iscritti alla gs e alle gestioni speciali dell'ago (art. 27 e 28)
  - Lavoratori stagionali del turismo (art. 29)
  - Lavoratori del settore agricolo (art. 30)
  - Lavoratori settore spettacolo (art. 38)
- Proroga dei termine per la presentazione delle domande di disoccupazione

- Proroga termine presentazione domanda disoccupazione agricola (art. 32)
- Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 33)
- Diritto di precedenza al lavoro agile (art. 39)
- Sospensione obblighi per percettori naspi DIS-COLL e RdC (art. 40)
- Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)
- Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55 e ss.)
- Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
- Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)
- Misure in favore del settore agricolo e della pesca (art. 78)
- Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 79)
- Nel Decreto vengono previste anche varie sospensioni dei termini di pagamento verso la PA.

## **ALLEGATI A PARTE - DL Cura Italia n. 10 del 17.03.2020 (documento 070)**

### **MIN.LAVORO - TEMPO DI VESTIZIONE DEI DIPENDENTI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'interpello n. 1 del 23 marzo 2020, con il quale risponde ad un quesito dell'UGL - Federazione nazionale delle autonomie, in merito al fatto se possano essere inclusi nell'orario di lavoro i tempi di vestizione della divisa da parte dei dipendenti, inquadrati in vari ruoli professionali, di aziende che applichino un CCNL che non preveda disposizioni specifiche al riguardo.

#### **Risposta del Ministero del Lavoro**

“...., si ritiene che l'attività di vestizione e di svestizione debba essere inclusa nell'orario di lavoro solo in presenza dei requisiti previsti dalla richiamata giurisprudenza, e cioè nel caso in cui il datore di lavoro abbia imposto al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro.

Viceversa, non sarebbe riconducibile ad orario di lavoro l'ipotesi in cui i lavoratori non siano obbligati ad indossare la divisa in azienda e non abbiano l'obbligo di dismetterla alla fine dell'orario, lasciandola in sede. In tali ultime ipotesi, infatti, il lavoratore resta libero di scegliere il tempo e il luogo dove indossare la divisa, ben potendo decidere di effettuare tale operazione presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro.”.

## **ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n.1 del 23.03.2020 (documento 071)**

### **INPS: CURA ITALIA - CONGEDI PARENTALI, PERMESSI LEGGE 104/92 E BONUS BABY-SITTING**

L'INPS col [messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020](#) fornisce (allegato 1 – sotto riportato) le **prime informazioni sui congedi parentali, permessi legge 104/92 e bonus baby-sitting**, previsti dal [Decreto Legge n. 18/2020](#).

## ALLEGATO 1

### CONGEDI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo **15 giorni complessivi fruibili**, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che **decorrono dal 5 marzo al 3 aprile**.

Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

**I beneficiari sono i genitori**

#### Lavoratori dipendenti privati

##### *Chi sono*

- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

##### *Come fare domanda*

- I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
- I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

#### Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

##### *Chi sono*

- Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.

- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
- Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

#### ***Come fare domanda***

- I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

### **Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS**

#### ***Chi sono***

- Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
- Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva

#### ***Come fare domanda***

- I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.
- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

## **Lavoratori dipendenti Pubblici**

Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

### ***Come possono fare domanda***

- **Non devono presentare domande all'INPS.**
- La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

## **IMPORTANTE**

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

- ✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- ✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

- ✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- ✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

## **PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19**

È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese 5

### ***Chi sono i beneficiari***

- Lavoratori dipendenti Privati

### ***Chi sono***

- lavoratori che assistono un familiare con handicap grave

### ***Come fare domanda***

Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.

## **Lavoratori dipendenti Pubblici**

Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

### ***Come fare domanda***

- Non devono presentare domande all'INPS.

- La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

### **BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19**

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta:

- ✓ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- ✓ anche in caso di adozione e affidamento preadottivo;
- ✓ oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- ✓ è erogato mediante libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

#### **Chi sono i beneficiari**

#### **Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all'INPS)**

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

#### **Lavoratori dipendenti Pubblici**

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- Medici;
- Infermieri;
- Tecnici di laboratorio biomedico;
- Tecnici di radiologia medica;
- Operatori sociosanitari
- al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali soggetti, il bonus:

- ✓ è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
- ✓ l'importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

#### **IMPORTANTE:**

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

- ✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- ✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:

- ✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).

✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

### ***Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting***

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

- ✓ per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;
- ✓ avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.

La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell'implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

- ✓ **WEB** – www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
- ✓ **CONTACT CENTER INTEGRATO** – **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o numero **06 164.164** (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- ✓ **PATRONATI** – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

### **Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting**

Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l'appropriazione” delle somme nell'ambito di tale procedura.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1281 del 20.03.2020 (documento 072)**

## **MEDICINA e ESAME DI STATO**

Chi ha ottenuto idoneità a tirocinio niente esame di Stato: è già abilitato.

In particolare riguarda i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

1° comma dell'art.102 del Decreto legge n. 18-2020:

1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41 Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già

iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.

Nella circolare Miur 25.03.2020 i chiarimenti e il percorso di attuazione della norma inserita nel DI 18/20.

**ALLEGATI A PARTE - MIUR Circolare 25.03.2020 (documento 073)**

## **ENPAM E CU**

Nell'area riservata del sito ENPAM sono disponibili le CU (Certificazione Unica 2020), dei redditi 2019.

## **MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTAMENTI URGENTI**

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_  
e domiciliato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, identificato a mezzo  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, rilasciato da  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, utenza  
telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di  
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- che lo spostamento è iniziato da \_\_\_\_\_ (indicare l'indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione \_\_\_\_\_;
- che lo spostamento è determinato da:
  - ✓ comprovate esigenze lavorative;

- ✓ assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
- ✓ situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);
- ✓ motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che \_\_\_\_\_

(lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc....)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

### **FEDER.S.P.eV. - AZIONE SANITARIA**

Publicato il numero 2/2020 Marzo-Aprile di Azione Sanitaria, organo di informazione del sindacato dei pensionati sanitari.

**Leggi in**

[https://www.federspev.it/documenti/pdf\\_5e74cdafb279d.pdf](https://www.federspev.it/documenti/pdf_5e74cdafb279d.pdf)

### **ELEZIONI ENPAM**

Fissate al 27 giugno le elezioni per rinnovare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

In precedenza, al 17 maggio la votazione dei 59 componenti ad elezione diretta dell’Assemblea nazionale e elezione dei membri delle Consulte delle varie gestioni previdenziali (Consulta della libera professione, della medicina generale, della specialistica ambulatoriale e della specialistica esterna). Il 17 aprile è invece prevista la scadenza della raccolta di firme per i candidati delle consulte dei fondi quota B (liberi professionisti) e speciali (medicina generale e pediatria, specialisti Asl, specialisti convenzionati esterni).

Una richiesta di rinvio agli organi competenti da parte del presidente Alberto Oliveti non ha ricevuto alcuna risposta.

### **ALLARME SU CASSA INPS**

Su Rassegna stampa in articolo pubblicato si il Giornale il 26 marzo 2020: Tridico choc: «Le pensioni? L’Inps ha soldi fino a maggio». In allarme 20 milioni di anziani, poi la retromarcia: “Lo Stato copre lo stop ai contributi”. Sindacati furiosi.

**ALLEGATI A PARTE - Articolo su il Giornale del 26 marzo 2020 (documento 074)**

## **BONUS BABY SITTER INPS, OCCORRE PRENOTARSI** da Enpam News n.12 del 26 marzo 2020

Il bonus di 600 euro per i servizi di baby sitting (1.000 euro per i dipendenti) spetta anche agli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate come l'Enpam, ma occorre attivarsi sul sito dell'Inps.

Il criterio con cui l'Inps assegnerà la prima tranche di aiuti è di ordine cronologico. Una volta esaurite le prime risorse messe a disposizione, si dovranno attendere i successivi stanziamenti.

Non appena la procedura per fare richiesta sarà disponibile sul sito dell'istituto, il consiglio è di prenotare la prestazione il prima possibile. L'Enpam, che doveva comunicare dei dati affinché la misura fosse erogabile, lo ha già fatto.

### **COSA FARE SUBITO**

Ciò che si può fare subito è attivare il libretto famiglia dove verranno accreditati i voucher con i quali pagare la baby sitter. Per farlo occorre entrare nella [piattaforma](#) con codice fiscale e pin, oppure Spid, e registrarsi come utilizzatore (datore di lavoro). Chi svolge l'attività di baby sitting deve invece accreditarsi come prestatore (lavoratore)

### **LA DOMANDA**

La richiesta dei 600 o 1.000 potrà essere poi sul sito dell'Inps dalla prossima settimana.

Una volta entrati, dalla sezione "Prestazioni e servizi" dovrete andare su "Tutti i servizi" e poi cliccare su "Domande per prestazioni a sostegno del reddito". Si dovrà poi accedere alla vera e propria domanda "Bonus servizi di baby sitting".

Se avrete difficoltà potrete chiamare il numero gratuito da rete fissa 803.164, oppure il numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante). È anche possibile rivolgersi a un patronato.

Nel modulo dovrete indicare come volete ricevere la notifica da parte dell'Inps dell'eventuale accoglimento della domanda, se per email, sms o pec.

Una volta ricevuta la conferma avrete infatti 15 giorni di tempo per prenotare il bonus per l'acquisto dei servizi sul vostro libretto di famiglia (Lifa) dell'Inps.

### **REQUISITI**

I voucher verranno assegnati solo se entrambi i genitori lavorano e sono incompatibili con il congedo parentale o con altre eventuali misure di sostegno al reddito. Ulteriori dettagli sono consultabili nella circolare Inps numero 44 del 24 marzo 2020.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 44 del 24.03.2020 (documento 075)**

## **CORONAVIRUS (COVID-19) INFORTUNIO SUL LAVORO**

Inail con nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675 chiarisce che i contagi da Covid-19 di medici di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

L'Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, devono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio.

Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma.

Sono esclusi i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in questo caso, sono tutelati per l'intero periodo di

quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Nel caso in cui, infine, gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l'ipotesi di infortunio in itinere.

## **ALLEGATI A PARTE - INAIL Nota del 17.03.2020 (documento 076)**

### **QUANDO IL DIRIGENTE MEDICO NON HA DIRITTO ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE** da DoctorNews 18.03.2020 a cura avv.Ennio Grassini - DirittoSanitario

L'art. 21, comma 13, del C.N.N.L. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria - che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto, risultassero non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente - va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all'art. 36 Cost., e pertanto si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro, e non anche nei confronti dei dipendenti con qualifica dirigenziale privi di tale potere.

#### **comma 13 art.21 CNL 5.12.1996:**

13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell'art. 36.

### **TRATTENIMENTO IN SERVIZIO SENZA LIMITI PER IL PERSONALE MEDICO e SANITARIO**

#### ***Articolo 12 DL 18/2020 - (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)***

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

Il personale medico e sanitario può essere trattenuto in servizio anche oltre il compimento dell'età massima ordinamentale per la permanenza in servizio (65 anni di regola). Infatti l'articolo 12 del DL 18/2020 (Decreto legge "Cura Italia") ha stabilito che gli enti e le aziende del Ssn, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste dagli articoli 1 e 2 del DL 14/2020 (vale dire il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e l'assunzione di nuovo personale), e fino al perdurare dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 luglio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari.

Va tenuto presente che in base all'art.15-nonies dal DLgs 502/1992 le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo alla risoluzione del rapporto nei confronti del personale medico e sanitario che hanno raggiunto i 65 anni con diritto a pensione. I medici, a richiesta, possono proseguire anche oltre sino al raggiungimento del 40esimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70esimo anno di età.

Di recente, per fronteggiare la carenza di medici specialisti, il DL 162/2019 prevede la possibilità di prosecuzione del rapporto a domanda (termine entro il 31.12.2022) sino al 70esimo anno.

**art. 5bis comma 2 del testo coordinato del DL 162/2019 convertito in legge n.8 del 28 febbraio 2020**

2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età'. L'amministrazione di appartenenza nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

Attenzione:

la deroga non riguarda il personale medico a rapporto convenzionale e non è chiaro se applicabile anche ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa non esplicitamente richiamati nella norma.